

	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 36	Data 29-09-2017
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE -			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

MAURIZIO ESTI	SINDACO	Presente
COSTANTINO CONSOLI	VICE SINDACO	Presente
DAVIDE GHIDINI	CONSIGLIERE	Presente
NISIDE BERTOLA	CONSIGLIERE	Presente
GIAN FRANCO DANESI	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIO NEGRINELLI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDRETTI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA SUARDINI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDEMONTI	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA ROMELI	CONSIGLIERE	Presente
DANIELE ZIBONI	CONSIGLIERE	Assente

Assistite il Segretario Comunale DOTT.SSA COSIMA DE CARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il DOTT. MAURIZIO ESTI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

Relaziona il segretario comunale che illustra il punto posto all'ordine del giorno;

Dopo ampia discussione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e

di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Solto Collina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...*" il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte*

queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, così riassumibili:

società VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.: MANTENIMENTO;

società UNIACQUE S.P.A.: MANTENIMENTO;

società TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L.: FUSIONE PER INCORPORAZIONE;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto sindacale n.5 del 18/04/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi da nr. 10 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione e allegato B relazione istruttoria che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:
 - società Tutela Ambientale del Sebino S.r.l., che siano oggetto di aggregazione anche mediante fusione per incorporazione come stabilito negli allegati A e B per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. che agli amministratori della società Val cavallina Servizi S.r.l., Uniacque S.p.a., affinché procedano ad un attento monitoraggio delle loro partecipate indirette;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi , espressi da nr. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE -

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- ☐ PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della deliberazione suindicata.

Addì, 25-09-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIANCARLO ZANA

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE -

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- ☐ PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica AA.GG. della deliberazione suindicata.

Addì, 25-09-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNAMARIA PIZIALLI

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE -

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 II comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- ☐ PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata.

Addì, 25-09-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOTT. MAURIZIO ESTI

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL'ART. 97 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE -

Il sottoscritto, nella sua qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- ☐ PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica segretario della proposta di deliberazione suindicata.

Addì, 25-09-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
DOTT. MAURIZIO ESTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

[Handwritten signature of Dott. SSA Cosima De Carlo]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno 26.10.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Solto Collina, li 26.10.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

[Handwritten signature of Dott. SSA Cosima De Carlo]

Estremi esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Solto Collina li 26.10.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

[Handwritten signature of Dott. SSA Cosima De Carlo]